



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Antonella Pagetta	Presidente
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel. ed est.
dott. Gualtiero Michelini	Consigliere
dott.ssa Elena Boghetich	Consigliera
dott.ssa Vittoria Amirante	Consigliera

OGGETTO:
lavoro subordinato -
accertamento - valutazione
delle prove testimoniali

Ud. 10/12/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **3028/2022** r.g., proposto

da

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ elett. dom.te presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentate e
difese dall'avv. ██████████

ricorrenti – controricorrenti incidentali

contro

██████████ elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,
rappresentato e difeso dagli avv.ti ██████████ e ██████████

controricorrente – ricorrente incidentale

nonché

██████████ **nella qualità di erede di** ██████████ **e di**
genitrice esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori ██████████
██████████ e ██████████

intimate

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4306/2021 pubblicata
in data 19/11/2021, n.r.g. 2341/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/12/2025 dal
Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

FATTI DI CAUSA



1.- [REDACTED] [REDACTED] aveva lavorato presso lo studio legale [REDACTED] dal 1972 al 2014. Precisava di aver lavorato alle dipendenze dapprima dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] da gennaio 1972 al 29/05/2001 e poi degli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] - quest'ultimo deceduto il 04/11/2013, lasciando quali eredi il coniuge [REDACTED] e le figlie [REDACTED] e [REDACTED] - rispettivamente dal 29/05/2001 al 17/11/2006, nonché dal 05/11/2013 al 30/10/2014 alle dipendenze dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] e dal 18/11/2006 al 04/11/2013 alle dipendenze dell'avv. [REDACTED] senza che il rapporto di lavoro fosse mai stato regolarizzato.

Assumeva di essere rimasto creditore di differenze retributive e di t.f.r.

Pertanto adiva il Tribunale di Napoli per ottenere la condanna dei convenuti eredi dell'avvocato [REDACTED] e dell'avvocato [REDACTED] nonché dell'avvocato [REDACTED] in proprio, al pagamento delle somme ivi specificate.

2.- Costitutosi il contraddittorio, [REDACTED] proponeva domanda riconvenzionale condizionata, con cui, in caso di accoglimento di quella principale, chiedeva la condanna dello [REDACTED] al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, pari alla somma ivi specificata.

3.- Il Tribunale rigettava la domanda dello [REDACTED] ritenendo provato l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione dello studio legale, ma non pure l'osservanza di prestabiliti orari di lavoro, né la sottoposizione all'altrui potere direttivo e disciplinare.

4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dallo [REDACTED] dichiarava che fra questi e l'avvocato [REDACTED] era intercorso un rapporto di lavoro subordinato da gennaio 1972 al 29/05/2001, poi fra l'appellante e l'avv. [REDACTED] dal 29/05/2001 al 17/11/2006 e dal 05/11/2013 al 30/10/2014, nonché fra l'appellante e l'avv. [REDACTED] [REDACTED] dal 18/11/2006 al 05/11/2013; condannava in qualità di eredi dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] e in ragione delle rispettive quote ereditarie, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] quest'ultima in proprio e quale genitore esercente la potestà sulle minori [REDACTED] e [REDACTED] quali eredi dell'avv. [REDACTED]



a pagare al lavoratore la somma di euro 21.030,48 per il periodo da gennaio 1972 al 30/05/2001; condannava [REDACTED] in proprio a pagare allo [REDACTED] la somma di euro 21.705,57 per il periodo dall'01/06/2001 al 17/11/2006 e dal 05/11/2013 al 30/10/2014; condannava [REDACTED] in proprio e quale genitrice esercente la potestà sulle figlie minori, quali eredi dell'avv. [REDACTED] a pagare allo [REDACTED] la somma di euro 27.996,75 per il periodo dal 17/11/2006 al 05/11/2013.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalle deposizioni testimoniali si evince la soggezione dello [REDACTED] al potere direttivo dell'avv. [REDACTED] prima, e poi dei suoi figli pure avvocati;
- b) particolare rilievo ha la deposizione del teste [REDACTED] ufficiale giudiziario della Corte d'Appello di Napoli, ma nello stesso senso hanno sostanzialmente deposto i testi [REDACTED] e [REDACTED] oltre che il figlio e la moglie dell'appellante;
- c) vi è stata un'attività espletata con continuità in favore dello studio legale, sia pure nell'avvicinarsi dei vari avvocati titolari;
- d) applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza sull'unicità del centro di imputazione è possibile individuare un unico rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dapprima dell'avv. [REDACTED] poi dell'avv. [REDACTED] poi dell'avv. [REDACTED] ed infine nuovamente dell'avv. [REDACTED] nell'ambito di una struttura organizzativa rimasta inalterata, a prescindere dall'avvicinarsi dei diversi titolari;
- e) l'art. 2238, co. 2, c.c. consente l'applicazione dell'art. 2112 c.c. al trasferimento di uno studio professionale;
- f) in virtù di tali principi, pur non volendo attribuire all'avvicendamento dei diversi titolari dello studio la natura di vera e propria cessione di azienda, non può negarsi che nel caso concreto il rapporto di lavoro dell'appellante si sia svolto senza soluzione di continuità e con le medesime caratteristiche, tali da poter essere considerato unico, con le relative conseguenze in ordine alla maturazione dell'anzianità di servizio



e alla decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi e al t.f.r. solo alla cessazione del rapporto;

- g) la condanna è frazionata in relazione a ciascun periodo di titolarità dello studio, come richiesto nel ricorso introduttivo;
- h) la condanna degli eredi è regolata dall'art. 754 c.c. e quindi va pronunciata in ragione delle rispettive quote ereditarie.

5.- Avverso tale sentenza [redacted] e gli altri indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

6.- [redacted] ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

7.- Le altre parti sono rimaste intime.

8.- Le ricorrenti principali hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.

9.- Le parti costituite hanno depositato memoria.

10.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. le ricorrenti principali lamentano "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 2094 e 2697 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la subordinazione utilizzando testimoni che hanno riferito in relazione a periodi ben determinati, ossia i testi [redacted] e [redacted] dal 1989 al 1995 e gli altri dal 2008 al 2014, sicché avrebbe omesso di considerare il "vuoto probatorio" relativo ai periodi dal 1972 al 1989 e dal 1996 al 2008.

Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una rivalutazione delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede di legittimità. Peraltro, la Corte territoriale ha formato il suo convincimento su un dato ritenuto pacifico e riconosciuto esistente pure dal Tribunale, ossia l'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro per tutto il periodo dedotto in giudizio e sempre con le medesime modalità. Dunque quelle testimonianze sono state ritenute sufficienti, in quanto lette e "combinare" con quel dato accertato in punto di fatto da entrambi i giudici di merito e contro il quale le ricorrenti non avanzano censura alcuna.



2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le ricorrenti lamentano violazione degli artt. 115, 116, 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato in modo solo apparente la sua decisione relativa alla continuità e unicità del rapporto di lavoro subordinato.

Il motivo è infondato, poiché la motivazione è ampiamente articolata in relazione alle deposizioni testimoniali e alla loro valutazione alla luce di quanto era stato già accertato dal Tribunale in termini di stabile ed inalterato inserimento dello [REDACTED] nell'organizzazione dello studio legale [REDACTED] a prescindere dall'avvicinarsi dei suoi titolari. Dunque è stato ampiamente soddisfatto il "minimo costituzionale" (Cass. sez. un. n. 8053/014).

Il giudicato invocato dalla ricorrente [REDACTED] (v. ricorso per cassazione, p. 8), rappresentato dalla sentenza n. 4363/2017 del Tribunale di Napoli, oltre a non essere stato trascritto ai fini dell'autosufficienza del motivo, comunque dimostrerebbe l'assenza della predetta ricorrente dallo studio legale nel periodo dal 18/11/2006 al 04/11/2013, assenza che la Corte territoriale ha tenuto ben presente, tanto da avere frazionato la condanna secondo tre precise frazioni temporali, pienamente coerenti con il predetto giudicato.

RICORSO INCIDENTALE

3.- Nei confronti dei soggetti rimasti intimati, indicati in epigrafe, il ricorso incidentale è inammissibile perché tardivo. La sentenza d'appello risulta infatti notificata dallo stesso [REDACTED] in data 19/11/2021 ed il suo controricorso, contenente ricorso incidentale, risulta notificato in data 23/02/2022, ossia oltre il termine breve di sessanta giorni (artt. 325 e 326 c.p.c.).

Orbene, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., la parte (nella specie lo [REDACTED] contro la quale è stata proposta impugnazione (nella specie dalle ricorrenti principali quali eredi dell'avv. [REDACTED] può proporre impugnazione incidentale anche quando per essa è decorso il termine o ha fatto acquiescenza alla sentenza.

In ordine all'impugnazione incidentale tardiva questa Corte ha già affermato che essa è ammissibile indipendentemente dal fatto che investa lo stesso capo investito dall'impugnazione principale oppure un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371



c.p.c., dovendo consentirsi alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. ord. n. 25469/2025; Cass. ord. n. 15100/2024).

Per tale ragione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile sia contro la parte che ha proposto impugnazione principale, sia contro i litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ossia quando si tratti di parti in una causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti (Cass. n. 12714/2010; Cass. n. 11333/2009; Cass. n. 24372/2006).

Diversamente, in caso di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, non legati neppure da vincolo di dipendenza, i capi della sentenza di merito, non fatti oggetto di gravame con l'impugnazione principale, devono essere impugnati nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (Cass. n. 7700/2024; Cass. n. 26164/2020; Cass. n. 24902/2008).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato l'esistenza di plurimi rapporti di lavoro, sia pure senza soluzione di continuità fra l'uno e l'altro, ciascuno con un diverso datore di lavoro. Il ricorso per cassazione è stato proposto unicamente dalle eredi del primo datore di lavoro (l'avv. [REDACTED] sicché il ricorso incidentale tardivo – anche investente un capo autonomo della decisione d'appello – è certamente ammissibile nei loro confronti. Non è invece ammissibile nei confronti delle eredi dell'avv. [REDACTED] datore di lavoro di un distinto rapporto di lavoro, che sono rimaste intime e contro le quali, dunque, lo [REDACTED] avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione in modo tempestivo.

Non è ammissibile neppure in considerazione della posizione originaria dell'avv. [REDACTED] quale erede del padre avv. [REDACTED]. Va infatti precisato che le eredi dell'avv. [REDACTED] non sono litisconsorti necessari delle altre eredi dell'avv. [REDACTED] né parti di una causa dipendente da quella relativa al rapporto di lavoro fra lo [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] (e ora le sue eredi). Ai sensi dell'art. 752 c.c., infatti, i debiti del *de cuius*, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello (Cass. ord. n. 3142/2025). Ne consegue che il



debito originariamente dell'avv. [REDACTED] sia quale erede del padre avv. [REDACTED] sia in proprio per il periodo accertato dalla Corte territoriale (dal 18/11/2006 al 05/11/2013), grava sulle di lui eredi senza vincolo di solidarietà né fra loro, né con le altre eredi dell'avv. [REDACTED]. Pertanto nei loro confronti il ricorso per cassazione dello [REDACTED] avrebbe dovuto essere proposto tempestivamente.

4.- Nei confronti delle ricorrenti principali il ricorso incidentale tardivo è invece ammissibile ai sensi dell'art. 334 c.p.c.

Con l'unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sulla domanda – da lui avanzata nel ricorso introduttivo e riproposta in appello – di condanna dei resistenti al risarcimento del danno in via generica per omissione contributiva ex art. 2116, co. 2, c.c.

Il motivo è fondato, poiché sussiste effettivamente l'omissione di pronuncia denunciata. La domanda risarcitoria era stata proposta dallo [REDACTED] nel ricorso di primo grado (v. pp. 57-58) e da lui riproposta nel ricorso d'appello (pp. 29-30). Sussisteva, dunque, il dovere di pronuncia in capo alla Corte territoriale, rimasto inadempito, con conseguente violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).

L'eccezione sollevata dalle ricorrenti principali, nel loro controricorso avverso il ricorso incidentale, di nullità del giudizio di primo grado per difetto di contraddittorio necessario nei confronti dell'INPS è infondata. Nel caso in esame, infatti, la domanda non è di condanna del datore di lavoro (o delle sue eredi) al versamento dei contributi (Cass. n. 17320/2020), bensì di condanna generica al risarcimento del danno causato dall'omissione contributiva, che è solo uno degli elementi costitutivi della fattispecie dannosa, le cui parti sono unicamente il datore di lavoro danneggiante e il dipendente danneggiato.

Al riguardo questa Corte ha già affermato che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica (che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile) e, dall'altro, nella necessità di



costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, sono due e collegate, una volta raggiunta l'età pensionabile, alla perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c. e, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, al danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (Cass. n. 1179/2015; Cass. n. 26990/2005). In entrambi i casi legittimato passivo è unicamente il datore di lavoro in qualità di soggetto danneggiante.

Invece, rispetto all'azione volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1138 cit. sussiste il litisconsorzio necessario con l'INPS (Cass. sez. un. n. 3678/2009; Cass. n. 4691/2012). In tale azione il litisconsorzio è il riflesso, sotto il profilo processuale, degli aspetti sostanziali della vicenda, rappresentati dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica); dall'interesse dell'INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro; dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata *in parte qua* con rinvio per la decisione della domanda risarcitoria riproposta dallo [REDACTED] in appello, ma limitatamente all'omissione contributiva relativa al rapporto di lavoro con l'avv. [REDACTED] e nei soli confronti delle sue eredi odierne ricorrenti principali, nonché all'omissione contributiva relativa al rapporto di lavoro con l'avv. [REDACTED]



Il giudice di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio di legittimità.

5.- In caso di diffusione dovrà essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle figlie minori di [REDACTED] ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale nei confronti di [REDACTED] nella qualità di erede di [REDACTED] e di genitrice esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori indicate in epigrafe; accoglie il ricorso incidentale nei confronti delle ricorrenti principali, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione sulla domanda di [REDACTED] di condanna generica al risarcimento del danno nonché per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle figlie minori di [REDACTED] ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 10/12/2025.

La Presidente
dott.ssa Antonella Pagetta

